

**Osservazioni di Eni gas e luce S.p.A. al documento per la consultazione 759/2017/R/Gas dell'Autorità per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 17 novembre 2017**

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ
DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE”**

San Donato Milanese, 11 dicembre 2017

Con la presente Eni gas e luce S.p.A. formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 759/2017/R/Gas (di seguito, DCO) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito, Autorità).

Senza entrare nel merito della metodologia di riconoscimento dei costi per le attività di misura, argomento con impatti diretti sulle imprese di distribuzione, Eni gas e luce intende limitare le proprie osservazioni a quanto previsto ai punti 3.2 e da 10.4 a 10.6 del DCO, dove l'Autorità dichiara che entro il mese di dicembre 2017 intende rivedere le scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, fissando specifici obiettivi fino al 2020.

Su questo argomento riportiamo le seguenti osservazioni.

1. Si condivide la fissazione di nuovi obblighi di installazione degli smart meter gas fissando obiettivi fino al 2020 e si auspica che tale misura, in raccordo con quelle previste dalla delibera 522/2017/R/gas (obblighi aggiuntivi di sostituzione dei misuratori nei casi in cui non sia stata acquisita almeno una lettura con esito positivo nell'ultimo anno da misuratori non accessibili o parzialmente accessibili) possa dare un contributo decisivo alla risoluzione del problema delle mancate letture nel settore del gas.

Con riferimento alla delibera 522/2017/R/gas, si chiede anche che siano chiariti i seguenti passaggi (oggetto dell'incontro delle associazioni di categoria con gli uffici dell'Autorità dell'11 ottobre scorso) importantissimi per garantire una corretta fatturazione al cliente finale:

- a) l'obbligo di cui all'art. 80ter della RTDG (sostituzione con smart meter in caso di mancata acquisizione di una lettura nell'anno solare) deve essere assolto puntualmente sul misuratore oggetto di mancata lettura (proprio per massimizzare l'efficacia della disposizione rispetto allo scopo dichiarato) e non – più genericamente – andando a sostituire un misuratore diverso ma della medesima classe di accessibilità (questa seconda soluzione potrebbe al limite essere prevista solo in casi particolari, documentati e sottoposti a parere positivo dell'Autorità, sempre mantenendo fissa la regola – imprescindibile – che la sostituzione deve avvenire su misuratori non accessibili/parzialmente accessibili);
- b) gli smart meter messi in servizio devono intendersi – ai fini della rilevazione della misura e quindi dell'applicazione della delibera 522 – accessibili “by definition”; su tali misuratori quindi, indipendentemente dalla loro collocazione fisica, lo standard specifico di qualità sull'acquisizione delle letture è riferito non ai “tentativi” di lettura ma alle letture con esito positivo (pertanto i distributori su tutti gli smart meter sono tenuti ad acquisire letture effettive con le frequenze previste dalla regolazione vigente ai sensi del TIVG, pena il pagamento di un indennizzo di 35€ per ogni mancata lettura).

A nostro avviso i punti sopra citati (peraltro già espressi da Eni gas e luce nelle consultazioni precedenti) sono già contenuti nella delibera 522, ma riteniamo opportuno un chiarimento interpretativo perché gli stessi sono stati oggetto di lunga discussione con molte società di distribuzione.

2. Sempre al fine di massimizzare l'efficacia dell'investimento in smart meter, in termini di benefici per i clienti finali, si richiede di abrogare il punto 6 della delibera 117/2015/R/GAS che prevede: “con riferimento agli obblighi di installazione e messa in servizio per gli smart meter di classe $\leq G6$, come definiti dalle Direttive, l'impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per adempiere a quanto previsto dai commi 14.1 e 14.2 del TIVG; in tal caso, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato”.

Riteniamo infatti che i tempi siano maturi per dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 14bis del TIVG rispetto alle *Modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna dotati di smart meter*, prevedendo che a seguito della messa in servizio dei contatori di tipo smart meter venga attivato l'obbligo di rilevazione e messa a disposizione di letture effettive verso la società di vendita con cadenza almeno mensile, indipendentemente dal calibro del misuratore e/o del consumo annuo del cliente.

Alle osservazioni puntuali in tema di smart meter ne aggiungiamo altre due, valide per tutte le misure comunicate dai distributori (relative a qualunque tipo di misuratore):

- a) Valutare un'evoluzione del monitoraggio di cui all'art. 80bis della RQDG (*Percentuale annua di punti di riconsegna attivi con misuratori accessibili (tradizionali e smart) con letture con esito positivo*) che possa sfociare nella fissazione di uno standard generale a carico dei distributori al fine di garantire una percentuale minima mensile di misure lette sul totale delle misure comunicate;
- b) Valutare l'introduzione di uno specifico divieto per le società di distribuzione di emettere fatture di vettoriamiento nelle quali sia contabilizzati consumi che non siano stati precedentemente comunicati all'utente; il fatto di ricevere fatture, ad esempio, su consumi stimati ma non comunicati dal distributore, impedisce di fatto l'impostazione di controlli di coerenza sul ciclo di fatturazione passivo.